

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **469/1992** (ECLI:IT:COST:1992:469)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **GUIZZI**

Camera di Consiglio del **21/10/1992**; Decisione del **05/11/1992**

Deposito del **19/11/1992**; Pubblicazione in G. U. **25/11/1992**

Norme impugnate:

Massime: **19030 19031**

Atti decisi:

N. 469

## ORDINANZA 5-19 NOVEMBRE 1992

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), promosso con due ordinanze emesse il 29 ottobre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche sui ricorsi riuniti proposti da Honorati Andrea, ed altri, contro l'Avvocatura generale dello Stato, ed altri, nonché da Bora Ludovico Raffaello ed altri, contro il Ministero di Grazia e Giustizia, ed altri, iscritte rispettivamente ai nn. 296 e 297 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Honorati Andrea, ed altri, nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi in cui i ricorrenti, magistrati ordinari, avevano impugnato i provvedimenti di attribuzione del trattamento economico, il Tribunale Amministrativo delle Marche, con due ordinanze di identico contenuto, emesse in data 29 ottobre 1991, ha sollevato in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, nella parte in cui consente il riassorbimento degli importi retributivi attribuiti da sentenze passate in giudicato anche mediante l'eventuale conguaglio a carico dell'indennità di buonuscita;

che, a parere del giudice a quo, l'operazione di sostanziale svuotamento del giudicato risulterebbe tanto più irrazionale, allorché, come nella specie, quest'ultimo abbia dato luogo a un trattamento economico inferiore rispetto a quello determinato ex legge n. 425 del 1984, venendo comunque gli interessati ad essere assoggettati al meccanismo del riassorbimento;

Considerato che le questioni possono essere riunite e decise con unico provvedimento;

che, questa Corte ha già preso in esame la questione sollevata e, sulla base della generale finalità perequativa perseguita attraverso l'intervento del legislatore, nonché in ragione dell'idoneità del sistema del riassorbimento (e delle eventuali detrazioni sulla buonuscita) ad evitare che i vantaggi economici riconosciuti dal giudicato si sommino con i nuovi trattamenti attribuiti dalla legge, con sentenza n. 413 del 1988 ha escluso l'illegittimità della norma impugnata;

che, in particolare, la Corte ha ribadito questo orientamento, con riferimento alla stessa specifica questione sollevata da altri tribunali amministrativi regionali, con le ordinanze n. 501 del 1991 e 253 del 1992 anche quando i nuovi trattamenti attribuiti dalla legge risultino superiori ai vantaggi economici riconosciuti dal giudicato, e comunque differenziati nel tempo, confermando l'anzidetta ratio del disegno normativo di razionalizzazione e ristrutturazione delle retribuzioni;

che non può essere accolta la richiesta della difesa dell'Honorati, del Moneta e del Nori, i quali propongono l'esame della apparentemente identica questione di legittimità costituzionale, con riferimento alla stessa norma impugnata e agli stessi parametri indicati nell'ordinanza di remissione, ma sostanzialmente proponendo, sulla base di una nuova e diversa causa petendi, un duplice petitum additivo palesemente nuovo e diverso da quello richiesto dal tribunale remittente, e ciò perché questa Corte deve esaminare la questione nei limiti in cui essa è stata precisata nell'ordinanza di rinvio (tenendo conto delle deduzioni difensive che si risolvano in un'attività non diversa dallo sviluppo e l'illustrazione del contenuto dell'ordinanza) e perché, nel caso di specie, la diversa questione, già sollecitata dai ricorrenti nel corso del giudizio a quo, è stata esplicitamente disattesa dall'autorità remittente;

che pertanto la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

# LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*